

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA FASE TRANSITORIA (Valevole dal 1 settembre 2017 al 31 dicembre 2017)

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento ha la finalità di dar corso alle previsioni di cui all'art. 16 dell'Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dell'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti sottoscritta il 26 novembre 2016 e disciplina il funzionamento di mètaSalute, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti, per il periodo dal 1 settembre 2017 al 31 dicembre 2017.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono i contenuti dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, le disposizioni contenute nel CCNL dell'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti e negli accordi sottoscritti dalle parti istitutive.

ART. 1 Lavoratori dipendenti

A decorrere dal 1 ottobre 2017 le aziende che applicano il CCNL di cui alle disposizioni generali sono tenute ad aderire al Fondo mètaSalute ed ad iscrivere, superato il periodo di prova, tutti i lavoratori dipendenti a cui vengono applicati i seguenti contratti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9:

- a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time;
- apprendistato;
- a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dall'iscrizione.

E' facoltà del lavoratore esprimere rinuncia scritta all'adesione a mètaSalute da comunicare alla propria azienda.

Possono altresì aderire a mètaSalute i dipendenti delle parti stipulanti il CCNL dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti anche se distaccati in base alla legge n. 300 del 1970.

ART. 2

Nucleo familiare fiscalmente a carico e conviventi di fatto

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo, in aggiunta ai soci di cui all'art. 1, i familiari fiscalmente a carico del lavoratore dipendente iscritto ed i conviventi di fatto.

Per familiari fiscalmente a carico e conviventi di fatto si intendono:

- 1) i soggetti di cui alle lett. *a*) e *c*) del DPR. n. 917/1986, ossia
 - il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato;
 - i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati).
- 2) i conviventi di fatto di cui alla L.76/2016 (commi 36-65 dell'Art. 1).

I soggetti di cui ai punti n. 1 e 2 non devono possedere un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d'imposta) superiore ad euro 2.840, 51 (DPR. n. 917/1986, punto n. 2).

Il diritto all'iscrizione dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi di fatto permane finché sussiste l'iscrizione del lavoratore dipendente.

ART. 3

Modalità di adesione

3.1 – Registrazione aziende e adesione dei lavoratori dipendenti

Dal **4 settembre 2017** per consentire l'adesione dei loro dipendenti le aziende dovranno preventivamente registrarsi al Fondo accedendo alla sezione "Aree Riservate" presente sull'home page del sito www.fondometasalute.it e generare le credenziali che consentiranno l'accesso all'Area Riservata all'interno della quale potranno depositare le anagrafiche dei lavoratori dipendenti. Al fine di rendere più veloce ed agevole l'acquisizione del flusso informativo circa le anagrafiche dei dipendenti le aziende dovranno trasmettere l'ultimo Uniemens disponibile inviato all'INPS.

L'iscrizione delle aziende può avvenire direttamente o tramite consulenti.

L'azienda, o il consulente incaricato, sono tenuti ad aggiornare mensilmente le informazioni inserite al momento della registrazione con particolare riferimento a quelle relative ai dati aziendali e dei lavoratori dipendenti secondo le specifiche tecniche indicate dal Fondo.

L'adesione a metàSalute dei lavoratori che rientrano nelle tipologie definite all'art. 1, avviene automaticamente a seguito della registrazione al Fondo- sul sito www.fondometasalute.it- dell'azienda da cui dipendono e della comunicazione dei flussi informativi.

I lavoratori iscritti a mètaSalute dovranno registrarsi sul portale del Fondo accedendo alla sezione “*Aree Riservate*” -presente sull’home page del sito www.fondometasalute.it - per generare le credenziali che gli consentiranno l’accesso all’Area Riservata all’interno della quale potranno verificare e/o modificare la loro posizione anagrafica e gestire le richieste di prestazioni sanitarie.

L’adesione a mètaSalute presuppone la conoscenza e l’accettazione da parte dell’interessato delle norme dello Statuto e del presente Regolamento, nonché delle altre norme collettive che regolano l’attività del Fondo.

3.2 – Adesione componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico e dei conviventi di fatto

E’ consentita ai componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico e ai conviventi di fatto l’iscrizione al Fondo secondo quanto previsto dall’art.2.

Il lavoratore iscritto a mètaSalute che intende iscrivere il proprio nucleo familiare fiscalmente a carico ed i conviventi di fatto deve accedere dal sito del Fondo www.fondometasalute.it alla sezione “*Aree Riservate*” con le credenziali generate al momento della registrazione e compilare il Form di registrazione del nucleo dei familiari allegando eventuali documenti richiesti.

ART. 4

Decorrenza delle prestazioni sanitarie

4.1 - Lavoratori dipendenti

Le adesioni dei lavoratori dipendenti pervenute - con le modalità previste dall’art. 3.1 del presente Regolamento - determineranno la decorrenza del diritto alle prestazioni sanitarie dal 1 ottobre 2017.

4.2 – Componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico e dei conviventi di fatto

La decorrenza del diritto alle prestazioni sanitarie dei componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico e dei conviventi di fatto (art. 2) pervenute con le modalità previste dall’art. 3.2 del presente Regolamento decorrerà dal 1 ottobre 2017.

4.3 – Componenti del nucleo familiare NON fiscalmente a carico e dei conviventi di fatto

I familiari ed i conviventi di fatto NON fiscalmente a carico potranno aderire a mètaSalute dal 1 gennaio 2018 secondo termini e modalità che saranno resi noti dal Fondo.

ART. 5 Decorrenza e cessazione della contribuzione

A decorrere dal 1 ottobre 2017 la contribuzione per il lavoratore dipendente, per il suo nucleo familiare fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto – come definiti all’art.2- è a totale carico del datore di lavoro ed è quella prevista dal CCNL dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti vigente fissata in euro annui 156,00 (suddivisi in 12 quote mensili da euro 13,00 cadauna). Pertanto da tale data non è più dovuta la quota di contribuzione a carico del lavoratore pari ad euro 3 mensili.

Nel caso in cui l’azienda si registri e comunichi i flussi anagrafici dei propri lavoratori dipendenti, non coperti da altre forme di assistenza sanitaria integrativa, **entro il 30 settembre 2017** la contribuzione dovuta verrà calcolata mensilmente sulla base dell’anagrafica dipendenti trasmessa ed aggiornata.

Tutte le variazioni rispetto ai dati originariamente registrati dovranno essere comunicati a mètaSalute attraverso l’Area Riservata, presente sul sito del Fondo, in occasione del primo versamento mensile dei contributi.

Nel caso in cui l’azienda si registri e comunichi i flussi anagrafici dei propri lavoratori dipendenti, non coperti da altre forme di assistenza sanitaria integrativa, **dopo il 30 settembre 2017** la contribuzione sarà comunque dovuta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre e calcolata retroattivamente sulla base dell’anagrafica dipendenti trasmessa all’atto della registrazione.

5.1 Lavoratori dipendenti

L’intera contribuzione mensile è dovuta in misura piena anche nel caso di:

- tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dall’iscrizione;
- part-time;
- aspettativa per malattia;
- CIG in tutte le sue tipologie;
- Maternità facoltativa;
- NASPI a seguito di procedure di licenziamento collettivo di cui alla L. 223/1991 ovvero ai sensi dell’art. 7 della L.604/1966. In tal caso la contribuzione sarà dovuta per un periodo massimo di 12 mesi e dovrà essere versata in un’unica soluzione all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro attraverso le procedure di pagamento indicate dal Fondo.

Nei casi in cui si realizzi nel corso del mese una delle fattispecie di cui alle lett. *a)*, *b)*, *d)*, *e)* dell’art. 8.1 del presente Regolamento la contribuzione è dovuta per l’intero mese. Nel caso sub *d)* la contribuzione è nuovamente dovuta dal 1° giorno del mese successivo dalla fine dell’aspettativa.

5.2 - Nucleo familiare fiscalmente a carico e conviventi di fatto

La contribuzione per i familiari fiscalmente a carico ed i conviventi di fatto di cui all'art. 2 del presente Regolamento è ricompresa nella contribuzione annua a totale carico del datore di lavoro pari ad euro 156,00 annui (suddivisi in 12 quote mensili da euro 13,00 cadauna).

Nessuna contribuzione aggiuntiva è dovuta dal lavoratore dipendente o dal datore di lavoro.

5.3 - Piani Integrativi e Piano Figli in essere

- Piani Integrativi del lavoratore dipendente

La contribuzione dovuta per l'attuale **Piano Integrativo 1** a carico del lavoratore dipendente si estingue poiché ricompresa nella quota prevista a totale carico del datore di lavoro dal vigente CCNL.

Relativamente alla contribuzione dovuta per l'attuale **Piano Integrativo 2** la quota mensile complessiva da versare a metàSalute per ogni lavoratore dipendente aderente sarà dal 1 ottobre 2017 pari ad euro 20,83. Di tale somma la quota mensile a carico del datore di lavoro non può essere inferiore ad euro 13,00 in ossequio a quanto previsto dal disposto dell'art. 16 del CCNL del 26 novembre 2016.

- Piano Base, Piani Integrativi e Piano Figli del nucleo familiare/convivente del lavoratore dipendente

La contribuzione a carico del lavoratore dipendente relativa al Piano Base (euro 85,00 annui) ed Piani Integrativi (P. Integrativo 1 euro 127, P. Integrativo 2 euro 227, annui) già attivi per il coniuge/convivente nonché quella relativa al Piano Figli (euro 156,00) in corso continua ad essere dovuta al fondo fino al 31 dicembre 2017 e quindi ad essere trattenuta mensilmente dalla busta paga del lavoratore dipendente e versata a metàSalute dall'azienda.

ART.6

Modalità di versamento dei contributi

Lavoratore dipendente e nucleo familiare fiscalmente a carico e conviventi di fatto

A decorrere dal 1 ottobre 2017 le aziende versano mensilmente la quota di contribuzione pari ad euro 13,00 prevista dal CCNL dell'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti del 16 novembre 2016 a favore di ciascun lavoratore dipendente iscritto (comprensiva del nucleo familiare fiscalmente a carico ed i conviventi di fatto come specificati all'art. 2 del presente Regolamento).

Il versamento mensile di tale contribuzione e di quella di cui all'art. 5.3 deve essere effettuato entro il 10 del mese di ottobre, novembre e dicembre 2017 e dovrà essere pari

alla quota contrattualmente stabilita moltiplicata per il numero dei lavoratori iscritti, non essendo previste contribuzioni ridotte.

I lavoratori iscritti per cui è dovuta la contribuzione sono quelli comunicati al Fondo secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Il versamento dei contributi deve essere effettuato utilizzando le procedure di pagamento MAV specificate nel Manuale Aziende presente nell'Area Riservata sul sito di mètaSalute.

ART. 7 Ritardato e mancato versamento

L'omissione parziale o totale del versamento dei contributi dovuti dall'azienda per i dipendenti iscritti determina la sospensione delle prestazioni sanitarie.

Il Fondo accertata l'omissione procede all'invio di una comunicazione, a mezzo posta ordinaria ovvero posta elettronica, posta elettronica certificata o raccomandata a/r, alle aziende interessate con la quale viene sollecitata la regolarizzazione del saldo della contribuzione dovuta entro e non oltre giorni 10 dalla ricezione del sollecito. Trascorso tale termine la mancata regolarizzazione dell'azienda determinerà l'automatica sospensione delle prestazioni sanitarie per tutti i dipendenti dell'azienda e per i corrispondenti nuclei familiari.

Tale sospensione sarà comunicata ai dipendenti ed all'azienda a mezzo posta ordinaria ovvero posta elettronica, posta elettronica certificata o raccomandata a/r.

Solo a seguito della verifica da parte del Fondo della completezza del versamento della contribuzione verrà riattivata l'erogazione delle prestazioni sanitarie dandone conferma all'azienda ed al dipendente.

Il Fondo si riserva ogni azione necessaria all'incasso dei contributi dovuti dalle aziende.

In tutti i casi di ritardato versamento dei contributi, il Fondo valuterà l'applicazione di un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti.

Il versamento dei contributi omessi dovrà essere effettuato utilizzando le procedure di pagamento previste dal Fondo e specificate nel Manuale Aziende presente nell'Area Riservata sul sito di mètaSalute.

ART. 8

Decadenza dal diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni da parte dei lavoratori dipendenti e del nucleo familiare fiscalmente a carico/convivente si estingue secondo i termini e le modalità previste dal presente Regolamento nei casi di seguito elencati.

Lavoratore dipendente, componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico e conviventi di fatto

- a) decesso del dipendente e/o dei componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico e dei conviventi di fatto;
- b) cessazione del rapporto di lavoro del dipendente o applicazione di CCNL diverso da quello dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti;
- c) esclusione disposta in presenza di omissioni contributive;
- d) aspettativa non retribuita (per cause diverse dall'aspettativa per malattia e per maternità facoltativa);
- e) esclusione disposta dal CdA in caso di dolo o colpa grave dell'iscritto;
- f) rinuncia;
- g) scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa, di mètaSalute.

Nel caso sub *d*) le prestazioni sanitarie sono riattivate dal 1° giorno del mese successivo all'avvenuta comunicazione della fine dell'aspettativa.

ART. 9

Adesione a mètaSalute di lavoratori e imprese metalmeccaniche con forme di sanità integrativa preesistenti

Le aziende in cui sono presenti forme di sanità integrativa ad adesione volontaria sono tenute ad aderire al Fondo mètaSalute al fine di iscrivere i lavoratori dipendenti che non godono di alcuna copertura sanitaria integrativa.

Le modalità di adesione sono quelle indicate nell'art. 3 del presente Regolamento.

Le aziende in cui sono presenti polizze sanitarie ma che tuttavia intendono far aderire tutti i loro dipendenti a mètaSalute con decorrenza delle prestazioni sanitarie dal 1 gennaio 2018 devono preventivamente registrarsi sul sito del Fondo e comunicare entro il 30 novembre 2017 i flussi anagrafici secondo le modalità indicate da mètaSalute nell'Area Riservata.

ART. 10 Quota destinata alla gestione amministrativa

Il Consiglio di Amministrazione determina la quota annuale che verrà trattenuta dalla contribuzione versata al Fondo mensilmente e destinata alla gestione amministrativa.

ART. 11 Cessazione del datore di lavoro

L'azienda nei casi di cessazione dell'attività con conseguente cessazione dei rapporti lavorativi, è tenuta a darne comunicazione a metàSalute nel termine massimo di 30 giorni.

Resta inteso che le prestazioni sanitarie saranno erogate dal Fondo secondo quanto previsto presente Regolamento.

ART.12 Prestazioni

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, approva ed aggiorna con specifica delibera, che diviene parte integrante del presente Regolamento, il Nomenclatore delle prestazioni sanitarie che viene tempestivamente portato a conoscenza degli iscritti.

ART.13 Privacy e tutela dei dati personali e sensibili

Tutti i dati relativi alle aziende ed ai beneficiari saranno trattati dal Fondo (titolare dei trattamenti), secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.